



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 20 maggio 2021

Contratto annullabile se concluso dall'amministratore in conflitto d'interessi, ma...

Tribunale di Torino, sentenza 1294 del 16 marzo 2021.

L'articolo **2475-ter c.c.** dispone che i contratti conclusi dagli amministratori di srl che hanno la rappresentanza della società in **conflitto di interessi** con la medesima, possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

In buona sostanza la norma riprende in ambito societario quanto disposto in generale sull'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi con il rappresentato, **si veda l'articolo 1394 c.c.-**

In concreto occorre che l'amministratore sia portatore di un interesse, anche verso terzi, che penalizzi l'interesse della società. Pertanto si verifica il conflitto nel perseguimento, da parte dell'amministratore, di una finalità che sia inconciliabile, incompatibile, contrapposta con l'interesse della società rappresentata.

Tale conflitto deve essere provato in concreto, ad esempio non è sufficiente che la stessa persona sia amministratore dei due organismi societari parti del contratto (*si veda Cassazione 27547/2014*), ma l'eventualità del conflitto "deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità fra gli interessi di cui siano portatori la società che ha prestato la garanzia e il suo amministratore, salvo che il conflitto di interessi emerga nella sua concretezza dagli stessi connotati dell'operazione dedotta in giudizio".

In sintesi il conflitto di interessi che porti all'annullamento del contratto presuppone un **rapporto di incompatibilità fra le diverse esigenze.**